



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

Oggetto: Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, concernente "Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia". Disposizioni riguardanti il settore della vigilanza privata.

^^^^^^^^^^

Seguito:

- a) f. n. 557/PAS/U/009328/10089D.GGV.(4) del 19.08.20 (non per CO.GE. CC e GdF);
- b) f. n. 557/PAS/U/003554/10089D.GGV.(4) del 18.03.2020 (non per CO.GE. CC e GdF);
- c) f. n. 557/PAS/U/000014/10089D.G.VV. del 02.01.2020;
- d) f. n. 557/PAS/U/014334/10089D.50 del 17.10.2019.

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale era stata richiamata l'attenzione su alcune previsioni contenute nel D.L. 14 agosto 2020, n. 104, di particolare interesse per la disciplina di talune tipologie di servizi di sicurezza complementare assicurati dagli operatori della vigilanza privata.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Come è noto, il Parlamento ha convertito quel provvedimento di urgenza, approvando la legge 13 ottobre 2020, n. 126, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 203 del 14 ottobre u.s..

Il testo definitivo del decreto-legge vede, innanzitutto, confermata, senza modificazione alcuna, la previsione dell'art. 38 che viene ad incidere sulla disciplina dei servizi di vigilanza privata antipirateria, recata dall'art. 5 del D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

La novella prevede che, fino al 30 giugno 2021, possono essere impiegate nei predetti servizi antipirateria guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici.

Ciò a condizione che essi:

- a) abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi;
- b) tale partecipazione sia attestata dal Ministero della Difesa.

Ciò posto, si ribadiscono le indicazioni formulate anche con la menzionata circolare indicata a seguito *sub a)*, circa la necessità di mettere a frutto la nuova moratoria concessa dal Legislatore per garantire il passaggio da questa fase, ancora di transizione, alla fase a regime, nell'ambito della quale i servizi di vigilanza in parola potranno essere espletati solo da personale in possesso della necessaria abilitazione.

In questo senso, si torna ad evidenziare l'utilità di avviare, sin da ora, una riflessione volta a mettere in pratica un'efficace programmazione delle sessioni di esame che le competenti Commissioni prefettizie, nel rispetto delle misure di contenimento dettate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, svilupperanno per consentire al personale giurato interessato di ottenere il necessario titolo per l'espletamento delle attività in parola.

In questo senso, anche al fine di disporre di un aggiornato quadro di insieme delle esigenze provenienti dagli operatori economici del settore, si pregano le SS.LL., ove naturalmente non abbiano già provveduto, a fornire i dati relativi alla rilevazione statistica dell'attività svolta dalle predette Commissioni, richiamata anche dalla circolare sopra indicata *sub b)*, restituendo debitamente compilato il modello informativo trasmesso con la precedente circolare del 2 gennaio 2020, meglio specificata *sub c)*.

Un'altra importante novità in materia di disciplina della vigilanza privata è contenuta nell'art. 37-*quinquies* del decreto-legge in argomento.

La norma, frutto di un "inserimento" operato dalla legge di conversione n. 126/2020, interviene sulla disciplina dei requisiti richiesti per l'approvazione della nomina a guardia giurata, introducendo un'integrazione al terzo comma dell'art. 138 TULPS.

Per effetto di tale novella, l'art. 138 TULPS viene adesso a prevedere che il Prefetto possa rilasciare il predetto titolo di polizia solo dopo aver verificato che l'interessato sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'art. 134 TULPS ovvero con uno degli altri soggetti che, a mente delle vigenti normative, possono richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata.

Viene così escluso che il "mestiere" di guardia giurata possa essere svolto nella forma di lavoro autonomo (*locatio operis*), ripristinando così il "monopolio" in materia a favore dei lavoratori dipendenti, previsto dall'art. 6, comma 2, del D.M. 1 dicembre 2010, n. 269, poi annullato da una sentenza del Giudice Amministrativo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Si precisa che l'intervento compiuto dal Legislatore si muove nei limiti delle coordinate tracciate dal Consiglio di Stato nel parere n. 2531/2019, già trasmesso con la circolare indicata a seguito *sub d*).

In tale responso, il Consiglio di Stato aveva, infatti, evidenziato che un eventuale ritorno alla soluzione dettata dal cennato art. 6, comma 2, del D.M. n. 269/2010 non sarebbe potuta avvenire attraverso una norma di rango regolamentare, che avrebbe determinato l'elusione del giudicato, ma solo con un intervento legislativo.

Si segnala che, in assenza di diverse statuizioni di diritto transitorio, il requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente si applica anche ai procedimenti pendenti, secondo la regola del *tempus regit actum*.

Come è noto, tale regola impone all'Amministrazione di tenere conto delle modifiche normative sopravvenute nel corso dell'*iter* del procedimento amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 16 aprile 2019, n. 2498).

Da ciò discende che il provvedimento deve essere adottato nel rispetto della nuova disciplina varata dal Legislatore, ancorché il relativo procedimento sia stato iniziato sotto quella previgente.

L'art. 37-*quinquies*, comma 2, del D.L. n. 104/2020 prevede, invece, un regime di diritto transitorio relativamente ai titoli di polizia ex art. 138 TULPS rilasciati prima della sua entrata in vigore (cioè prima del 14 ottobre 2020).

Come si evince dall'*incipit*, la norma si prefigge l'obiettivo di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro di coloro che, sulla base del quadro regolatorio venutosi a formare in via pretoria, abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare nella forma della *locatio operis*.

A tale scopo, viene, infatti, previsto che i titoli in argomento conservino la propria efficacia fino alla loro data di scadenza naturale, consentendone il rinnovo per una sola volta.

Tanto premesso, si evidenzia che le novità introdotte dal ricordato art. 37-*quinquies* sono suscettibili di rivestire una particolare importanza anche per la definizione di vicende contenziose non ancora definite nel merito o per le quali pende il giudizio di ottemperanza.

In considerazione di ciò, si segnala l'opportunità che le SS.LL. prendano, in relazione alle controversie ancora in atto, gli opportuni contatti con le Avvocature Distrettuali o con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di definire la linea da mettersi in pratica per garantire la migliore difesa dell'Amministrazione, alla luce delle situazioni concretamente esistenti.

Si evidenzia, inoltre, che gli interventi recati in materia di disciplina della vigilanza privata dal D.L. n. 104/2020 toccano profili di particolare rilievo in primo luogo per gli operatori economici e i lavoratori della vigilanza privata, ma anche per i soggetti, pubblici o privati, interessati ad acquisire i servizi da essi resi.

Si pregano, pertanto, i Sig.ri Prefetti di voler partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo alle locali Camere di Commercio affinché esse ne rendano edotte le associazioni rappresentative delle categorie economiche e professionali a vario titolo interessate.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la puntuale applicazione degli indirizzi qui partecipati, si conferma che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile o necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta